

	 	
 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p>	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'</p> <p align="center">Scuole dell'Infanzia "C. Corsico" - "S. Maria delle Vigne" Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto" Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi" Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474 e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it Codice Fiscale 94034000185 Codice Meccanografico: PVIC83100R</p>	

Circ. n. 219

Vigevano, 19 marzo 2025

Ai Docenti
 Ai Genitori e agli Alunni
 E pc al DSGA e Segreteria Alunni
 Atti
 Sito web

*"Or tu chi se', che vuo' sedere a scranna,
 per giudicar di lungi mille miglia
 con la veduta corta d'una spanna?"*
 Dante Alighieri, "Paradiso" canto XIX, 79-81

Oggetto: VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO

Si rende noto alle parti in indirizzo che sul sito web dell'IC, alla voce [VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI](#), sono stati aggiornati i documenti relativi alla **valutazione** e all'**esame di stato** alla luce dell'[OM n. 3 del 09/01/2025](#).

Di seguito si evidenziano aspetti normativi relativi alla **valutazione ed esame di stato degli alunni con Bisogni Educativi Speciali**.

Come precisato nella Nota 1865 del 10 ottobre 2017, le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 62/2017 relative alla valutazione e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, non introducono sostanziali novità in relazione alla valutazione periodica e finale degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. L'articolo 11 del Decreto Legislativo 62/2017 stabilisce infatti che l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

➤ **ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992**

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito DVA, in sede di valutazione intermedia e finale, vengono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti, con particolare riferimento al **PEI**. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017, le alunne e gli alunni DVA frequentanti le classi terze, partecipano alle **prove INVALSI** di cui agli articoli 4 e 7. Il Consiglio di classe può prevedere, in base alle esigenze dell'alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate **misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento dell'**Esame di Stato** conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il comma 6 dell'articolo 11 del D. Lgs 62/2017 stabilisce che la sottocommissione d'esame può predisporre, se

necessario, **prove differenziate** che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Le alunne e gli alunni DVA svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove stesse. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. 62/2017. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017, per gli **alunni che non si presentano agli esami**, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata la sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di **credito formativo** che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Come precisato nel comma 15 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017 nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'istituto **non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.**

➤ **ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) CERTIFICATI**

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, di seguito DSA, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto. Per l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 11 del D. Lgs 62/2017, gli allievi DSA partecipano alle **prove Invalsi** di cui agli articoli 4 e 7, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati **strumenti compensativi**, secondo quanto previsto nel PDP. Gli allievi DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera oppure esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la/e prova/e INVALSI computer based d'Inglese.

Le alunne e gli alunni DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017 e dall'articolo 14 del decreto attuativo D.M. 741/2017. La Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel **PDP, misure compensative e dispensive**. Nel caso di **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva**. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera, gli stessi sostengono **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Come precisato nel comma 15 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017 nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo d'istituto **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

➤ **ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

Per le situazioni relative ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati, nel D.Lgs. 62/2017 non vengono stabilite modalità specifiche di valutazione. Per l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, nella Nota MIUR 2936 del 20 febbraio 2018 si precisa che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge 104/1992 né ai sensi della legge 170/2010, svolgono le **prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi**. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi se utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico** o comunque **ritenuti funzionali** allo svolgimento delle prove stesse.

Il Dirigente Scolastico,
dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.